

eccessi del giudice della Monarchia e nel fatto, che questi, ribellandosi contro i precetti espliciti del Papa, abbia finito per fare la parte di antipapa. Il Lambertini riteneva di aver troncato la possibilità di una recidiva in simile parte, sia col riferimento del mandato del giudice all'autorità apostolica di Benedetto XIII, sia colla disposizione, che proibiva al delegato di fare ostacolo in nessun caso ed in nessuna maniera alle ordinanze apostoliche, che il Papa attuale od i suoi successori facessero pervenire in Sicilia mediante rescritti speciali con sottoscrizione autografa.¹ Ma il Lambertini non osservava, che è proprio dell'assolutismo di non rispettare nessun limite di diritto. Così gli toccò sperimentare, come poco dopo l'accordo effettuato colla Bolla *Fideli* il sovrano di Sicilia tornasse fuori colla pretenzione antica del suo pieno diritto di Legato e ricostituisse l'istituto della Monarchia nell'antica forma. La cosa fu tanto più facile, in quanto il re aveva ora la libera nomina del giudice, senza bisogno per essa neppure di una conferma particolare.² Si comprende perciò che molti cardinali più anziani fossero assai scontenti della Bolla.

Come l'imperatore, anche Casa Savoia cercò di sfruttare la corruttibilità del Coscia e la favorevole situazione derivantene per i suoi scopi giurisdizionali.

Vittorio Amedeo II di Savoia, fornito della dignità reale dal 1713, aveva avuto già contrasti con Clemente XI per l'indulto di Nicolò V riguardante le nomine ai vescovati e alle abbazie, per offese alle immunità ecclesiastiche e per i feudi pontifici in Piemonte,³ e a questi motivi di conflitto se ne erano aggiunti ancora dei nuovi coll'acquisto dell'isola di Sardegna. La Santa Sede tenne fermo ai suoi diritti di sovranità su quest'isola, di cui Bonifacio VIII aveva dato l'investitura alla casa reale di Aragona con la condizione esplicita, ch'essa non sarebbe mai stata separata dalla Corona aragonese, e dichiarò la Sardegna feudo ricaduto all'alto sovrano. Vittorio Amedeo, perciò, non poteva essere riconosciuto per legittimo re, finchè non avesse ottenuta l'investitura da Roma e non fosse stato derogato alla clausola dell'unione perpetua della Sardegna colla corona di Aragona. Conseguentemente non fu riconosciuto il diritto di patronato del nuovo sovrano per i posti ecclesiastici vacanti, ciò che ebbe per effetto che la maggior parte delle diocesi rimanessero sprovviste di titolare.⁴

¹ LAMBERTINI, *Annotazioni alla bolla «Fideli»* in GIUS. LO BUE, *Su la facoltà del giudice dell'apost. legazione Sicola in rispetto alle dispense matrimoniali*, Palermo 1863, 197; SENTIS 185.

² SENTIS 186, al cui apprezzamento della Bolla aderisco completamente.

³ Cfr. sopra p. 264.

⁴ HERGENRÖTHER, *Piemonts Unterhandlungen mit dem Heiligen Stuhl im 18. Jahrhundert*, Würzburg 1877, 25 s.